

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Decreto ingiuntivo non opposto: limite del giudicato è valicabile in ragione della tutela del consumatore.

Il limite del giudicato è valicabile in ragione della tutela del consumatore.

Al di fuori di tali ipotesi e di tale problematico temperamento tra stabilità della decisione e tutela della parte contrattuale debole, deve essere confermato il limite invalicabile del giudicato implicito circa il titolo posto alla base del decreto ingiuntivo non opposto.

Per approfondimenti sul **giudicato implicito, mancata opposizione a d.i. e giudicato implicito**, si vedano di recente:

-Giudicato implicito sul contraddittorio: una questione può ritenersi decisa dal giudice soltanto ove abbia formato oggetto di discussione in contraddittorio [Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 10.2.2023, n. 4235];

-Giudicato implicito e decreto ingiuntivo non opposto: questa la richiesta della procura generale;

-Decreto ingiuntivo non opposto e giudicato implicito: Milano applica il dictum della Corte di Giustizia Unione Europea [Tribunale di Milano, sezione undicesima, sentenza del 17.01.2023, n. 298]

-Corte di Giustizia Unione Europea: decreto ingiuntivo, giudicato implicito, opposizione [Sentenza CGUE, 17 maggio 2022, C-693/19 e C-831/19].

Tribunale di Patti, sentenza del 23.01.2023, n.57

...omissis...

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Michela Agata La Porta,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta

....omissis....

La questione controversa alla base della presente causa riguarda la possibilità per il destinatario del precetto di far valere vizi del titolo esecutivo, di formazione giudiziale e specialmente consistente nel decreto ingiuntivo non opposto.

Parte opponente ha sostenuto che anche a fronte del decreto ingiuntivo non opposto possano essere fatte valere in sede esecutiva (pre-esecutiva nel caso in esame) i vizi di nullità che inficiano il contratto sulla scorta del quale è stato emesso il decreto ingiuntivo.

In particolare, nel caso di specie, secondo la prospettazione attorea, tale possibilità sarebbe corroborata dal rilievo penale delle clausole contrattuali consistenti di pattuizioni aventi a oggetto tassi usurari.

Dal suo canto, parte convenuta ha eccepito che la formazione del giudicato precluda la deduzione di vizi che avrebbero dovuto essere oggetto di opposizione al decreto ingiuntivo.

Invero, nell'opposizione a precetto, specificamente per quanto riguarda il titolo di formazione giudiziale, i fatti impeditivi, modificativi ovvero estintivi dell'obbligazione creditoria possono essere fatti valere solo se intervenuti successivamente alla formazione del giudicato.

L'orientamento qui condiviso è espresso in Cassazione civile sez. I, 16/04/2018, (ud. 01/02/2018, dep. 16/04/2018), n.9299 che così in motivazione illustra le motivazioni in diritto alla base di siffatto convincimento: "4. In tema di effetti della preclusione pro iudicato derivante da mancata opposizione a decreto ingiuntivo questa Corte ha già affermato il condivisibile principio - che in questa sede va ribadito - secondo cui il giudicato sostanziale conseguente alla mancata opposizione di un decreto ingiuntivo copre non soltanto l'esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito ed il rapporto stessi si fondano, ma anche l'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l'opposizione, mentre non si estende ai fatti successivi al giudicato ed a quelli che comportino un mutamento del "petitum" ovvero della "causa petendi" in seno alla domanda rispetto al ricorso esaminato dal decreto esecutivo (Sez. 3, Sentenza n. 11360 del 11/05/2010; Sez. 3 -, Sentenza n. 28318 del 28/11/2017). A tale regola generale, che segnala come il giudicato copra normativamente non solo il dedotto, ma anche tutte le questioni deducibili al momento della sua formazione (Sez. 3, Sentenza n. 13207 del 26/06/2015), questa Corte ha fatto eccezione in casi del tutto particolari, ma estranei al caso di specie. Invero si è ritenuto che il giudicato non operi per fatti intervenuti tra l'emissione del decreto ingiuntivo e la scadenza del termine per l'opposizione, in quanto in tale ipotesi l'accertamento giudiziale monitorio non si può ritenere esteso ad essi, in quanto successivi (Sez. 3, Sentenza n. 6337 del 19/03/2014); e si è escluso che il giudicato operi, in ipotesi di prestazioni periodiche, per le periodicità successive alla sua

formazione (Sez. L, Sentenza n. 23918 del 25/11/2010; Sez. L, Sentenza n. 2370 del 09/02/2015). **Nel caso di specie la banca ha ottenuto il decreto ingiuntivo sia per la sorte capitale che per gli interessi a esso applicati al momento del deposito del relativo ricorso, come ha espressamente motivato a pagina 6 la sentenza oggi impugnata.** Nel novero delle questioni deducibili con la mai proposta opposizione a decreto ingiuntivo non può ricomprendersi dunque solo la sorte capitale o astrattamente un accertamento sul contratto di conto corrente bancario - come opina il ricorrente nel primo motivo - ma debbono necessariamente ritenersi comprese anche tutte le questioni connesse alla pretesa erroneità o illecità dell'applicazione sulla sorte capitale degli interessi. Dunque anche la questione degli effetti civili risarcitori derivanti dall'ipotetica commissione del reato di usura deve ritenersi fosse deducibile con l'opposizione a decreto ingiuntivo, posto che l'accertamento monitorio ha avuto per oggetto anche il criterio di calcolo degli interessi medesimi. Ciò comporta che ben fosse possibile contestare la legittimità del criterio di calcolo, eventualmente eccependo nella fase di opposizione al decreto ingiuntivo anche l'usurarietà dei tassi applicati, chiedendo l'accertamento La Nuova Procedura Civile della somma effettivamente dovuta e, come domanda logicamente subordinata, anche il risarcimento del danno non patrimoniale (tutte domande invece proposte solo in questa sede). Ne deriva ulteriormente, sotto diverso ma connesso profilo, che la mancata proposizione dell'opposizione ha precluso l'autonoma azionabilità di una domanda, come quella oggetto del presente giudizio, che si fonda sull'assunta usurarietà degli interessi applicati al medesimo contratto bancario di conto corrente”.

Sulla scorta di quanto fin qui esposto, i motivi dell'opposizione non possono essere esaminati nel presente procedimento poiché coperti dal giudicato formatosi dalla mancata opposizione al decreto ingiuntivo.

Per affinità di materia, non può in questa sede tacersi la recente pronuncia della Corte di giustizia europea, (Grande Sezione) [resa il 17 Maggio 2022 nelle cause riunite C-693/19 e C-831/19.](#)

La questione pregiudiziale è così esposta nella predetta sentenza: “Il giudice del rinvio riferisce che, secondo la giurisprudenza maggioritaria della Corte suprema di cassazione (Italia), il decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro che non sia stato oggetto di opposizione acquista autorità di cosa giudicata non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo in tal modo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda. Tale giurisprudenza ha portato ad applicare al decreto ingiuntivo non opposto il principio del «giudicato implicito», secondo il quale si ritiene che il giudice che si è pronunciato su una determinata questione abbia necessariamente risolto tutte le altre questioni preliminari (20) Il giudice del rinvio precisa che un creditore, una volta conseguito un titolo esecutivo, può sottoporre a un procedimento di espropriazione i crediti che il proprio debitore vanta nei confronti di terzi. Es. afferma che il giudice dell'esecuzione è tenuto ad assicurarsi dell'esistenza di un titolo esecutivo valido per l'intera durata del procedimento esecutivo. Il potere di tale giudice sarebbe quindi limitato al

mero controllo dell'esistenza del titolo esecutivo e non potrebbe estendersi al controllo del «contenuto intrinseco» dello stesso. Un simile controllo del titolo giudiziale sarebbe precluso anche in caso di opposizione all'esecuzione proposta dal debitore. (21) Il giudice del rinvio, richiamando la giurisprudenza della Corte relativa ai doveri del giudice nazionale in materia di tutela dei consumatori e quella relativa alla superabilità, in determinate circostanze, del giudicato, si interroga sull'eventuale carattere abusivo, nella controversia dinanzi ad esso pendente, della clausola relativa al calcolo degli interessi moratori e della clausola penale contenuta nei contratti di cui al procedimento principale. (22) Es. precisa al riguardo che il giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo in questione non si è pronunciato sull'eventuale carattere abusivo delle clausole succitate e che, per effetto della mancata opposizione da parte di YB, il decreto ingiuntivo ha acquisito autorità di cosa giudicata. Inoltre, in forza del principio del «giudicato implicito», tutte le clausole contenute nei contratti di finanziamento di cui al procedimento principale, comprese le due clausole di cui trattasi, sarebbero considerate come già esaminate da tale giudice e ricomprese in tale forma di giudicato. (23) Ne conseguirebbe che il giudice dell'esecuzione non può valutare il carattere abusivo delle clausole di un contratto, non solo per via del fatto che esso non può controllare il contenuto del decreto ingiuntivo emesso sulla base di quest'ultimo, ma anche perché tale decreto ingiuntivo, ove il debitore non abbia proposto opposizione avverso il medesimo, ha acquisito autorità di cosa giudicata. Secondo il giudice del rinvio, l'assenza di esame espresso del carattere abusivo delle clausole nell'ambito di un procedimento comporta La Nuova Procedura Civile una tutela incompleta e insufficiente del consumatore. (24) Ciò considerato, il Tribunale di Milano (Italia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se ed a quali condizioni gli articoli 6 e 7 della direttiva [93/13] e l'articolo 47 della [Carta] ostino ad un ordinamento nazionale, come quello delineato, che preclude al giudice dell'esecuzione di effettuare un sindacato intrinseco di un titolo esecutivo giudiziale passato in giudicato e che preclude allo stesso giudice, in caso di manifestazione di volontà del consumatore di volersi avvalere della abusività della clausola contenuta nel contratto in forza del quale è stato formato il titolo esecutivo, di superare gli effetti del giudicato implicito».

La questione pregiudiziale sottoposta alla Corte di giustizia europea è stata dalla stessa risolta in questi termini:

L'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale la quale prevede che, qualora un decreto ingiuntivo emesso da un giudice su domanda di un creditore non sia stato oggetto di opposizione proposta dal debitore, il giudice dell'esecuzione non possa - per il motivo che l'autorità di cosa giudicata di tale decreto ingiuntivo copre implicitamente la validità delle clausole del contratto che ne è alla base, escludendo qualsiasi esame della loro validità - successivamente controllare l'eventuale carattere abusivo di tali clausole. La circostanza che, alla data in cui il decreto ingiuntivo è divenuto definitivo, il

debitore ignorava di poter essere qualificato come «consumatore» ai sensi di tale direttiva è irrilevante a tale riguardo.

Dunque, il limite del giudicato è valicabile in ragione della tutela del consumatore.

Al di fuori di tali ipotesi e di tale problematico temperamento tra stabilità della decisione e tutela della parte contrattuale debole, deve essere confermato La Nuova Procedura Civile il limite invalicabile del giudicato implicito circa il titolo posto alla base del decreto ingiuntivo non opposto.

Nel caso di specie, il limite è mantenuto e confermato dall'assenza della qualità di consumatore in capo all'opponente: ha agito nell'ambito della sua attività professionale, anche nella qualità di titolare della propria ditta individuale, e l'oggetto del leasing finanziario consisteva di immobile a uso commerciale e industriale (come da documentazione allegata), coerentemente con la finalità professionale.

Per tutto quanto fin qui esposto, i vizi del titolo posto a base del decreto ingiuntivo non opposto non possono essere qui esaminati.

Ne discende che l'opposizione non può trovare accoglimento.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri minimi (considerata l'attività difensiva che in concreto si è resa necessaria, anche valutata l'assenza di attività di acquisizione di prove costituente dato il carattere documentale) di cui al DM55/2014 e ss.mm. e ii. per scaglione di valore di riferimento.

La richiesta di parte attrice di compensazione delle spese di lite in caso di rigetto dell'opposizione non può essere accolta, non ricorrendo le ipotesi di legge (art.92 CPC) né gravi ed eccezionali ragioni a sostegno (sentenza Corte Costituzionale n.77/2018).

pqm

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione da ritenersi assorbita:

- RIGETTA L'OPPOSIZIONE;

- CONDANNAN SOLIDO, ALLA

REFUSIONE DELLE SPESE PROCESSUALI IN F.....

CREDITI – SOCIETÀ PER LA GE. DEI CREDITI – SPA, CHE SI LIQUIDANO

IN EURO 7.052,00 PER COMPENSI PROFESSIONALI, OLTRE RIMBORSO SPESE

GE..... AL 15%, IVA E CPA.... DOVUTI COME PER LEGGE.

Così deciso il 20 Gennaio 2023 Il Giudice Michela Agata La Porta

L'accesso alla rivista La Nuova Procedura Civile, versione online, è gratuito per:

-Magistrati ordinari

-Professori universitari di Prima o Seconda fascia.

Per chiedere le credenziali di accesso gratuito (per la durata di un anno), si prega di scrivere

a direttore@lanuovaproceduracivile.com indicando nome, cognome, indirizzo email, indirizzo di residenza, professione.

----> [ABBONATI IN OFFERTA QUI](#) <-----

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)

Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)

Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iliaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalò (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO
